Civile Ord. Sez. 6 Num. 16273 Anno 2018
Presidente: SCALDAFERRI ANDREA
Relatore: ACIERNO MARIA
Data pubblicazione: 20/06/2018

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso 26974-2016 proposto da:

MINISTERO DELL'INTERNO 80185690585, in persona del Ministro pro tempore, PREFETTO DI CAGLIARI 800141130928, in persona del Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende *ope legis*;

- ricorrenti -

contro

ABDNNOIR AISSA;

- intimato -

avverso l'ordinanza n. 345/2016 del GIUDICE DI PACE di CAGLIARI, depositata il 14/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/04/2018 dal Consigliere Dott. MARIA ACIERNO.

4415/18

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con ordinanza n. 345 del 13/04/2016 il Giudice di Pace di Cagliari ha accolto l'opposizione proposta da Abdnnoir Aissa, cittadino algerino, avverso il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dal Prefetto di Cagliari il 19/02/2016 ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. *a)*, annullando per l'effetto tale provvedimento.

A sostegno della decisione il Giudice di Pace ha rilevato che il decreto di espulsione non conteneva l'indicazione dell'invito allo straniero di allontanamento spontaneo dal territorio nazionale, né risultava depositata in atti la scheda informativa della possibilità di chiedere un termine per la partenza volontaria, come previsto dall'art. 13, comma 5.1, d.lgs. 286/1998.

Avverso suddetta pronuncia propone ricorso per cassazione il Ministero dell'interno sulla base di un unico motivo. Non svolge difese l'intimato.

L'Amministrazione ricorrente denuncia violazione, *ex* art. 360, n. 3, c.p.c., dell'art. 13, commi 4, 4*bis*, 5, 5.1, d.lgs. 286/98, deducendo che la concessione di un termine per la partenza volontaria è subordinata alla non ricorrenza dei presupposti dell'accompagnamento alla frontiera e alla richiesta dell'interessato, il quale deve essere informato della possibilità di chiedere suddetto termine soltanto qualora non si trovi nelle condizioni che legittimano l'accompagnamento alla frontiera. Nessuna norma prevede che sussista a carico dell'Amministrazione un obbligo incondizionato di comunicare allo straniero la possibilità di richiedere la partenza volontaria, né la violazione di tale obbligo può comportare la nullità del provvedimento espulsivo. Nella specie il Prefetto ha accertato la sussistenza del

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

pericolo di fuga per mancanza di passaporto o documento equipollente, circostanza che non è stata oggetto di contestazione.

Il ricorso è manifestamente fondato, avendo questa Corte statuito che non può essere dichiarata l'illegittimità del provvedimento di espulsione amministrativa nei confronti del cittadino straniero solo perché esso non contenga un termine per la partenza volontaria, così come previsto dalla direttiva 115/2008/CE, in quanto tale mancanza può incidere sulla misura coercitiva adottata per eseguire l'espulsione, ma non sulla validità del provvedimento espulsivo (Cass. n. 15185/2012, n. 10243/2012). Invero, la decisione relativa alla modalità di attuazione della misura coercitiva dell'espulsione non attiene all'esistenza e legittimità di quest'ultima misura amministrativa, ma alla sua esecuzione e, conseguentemente, non può essere censurata in sede di opposizione all'espulsione (Cass. n. 4423/2014). Tale vizio rileva in sede di sindacato della convalida dell'accompagnamento e/o del trattenimento non legittimi, ma non in ordine al paramento alla stregua del quale deve essere valutata la legittimità del provvedimento espulsivo, desumibile esclusivamente dalle condizioni di cui all'art. 13, comma secondo del d.lgs. n. 286 del 1998.

Ne consegue l'accoglimento del ricorso, con cassazione dell'ordinanza impugnata con rinvio al Giudice di Pace di Cagliari, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa l'ordinanza impugnata con rinvio al Giudice di Pace di Cagliari, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 19 aprile 2018.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale